Disegno di legge concernente "Ricostituzione dell'I.S.O.L.A. (Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano)".

Testo ddl

Titolo I

Principi generali

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge detta disposizioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione dell'artigianato tipico, tradizionale e artistico.

2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1, è istituito l'Istituto Sardo Organizzazione del Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.), di seguito denominato Istituto.

Art. 2

Natura e statuto

1. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico.

2. L'Istituto è disciplinato da uno statuto, approvato, previo parere della Commissione consiliare competente, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Se la Commissione consiliare non esprime il suo parere entro quindici giorni dalla data di ricezione, se ne prescinde. Lo statuto disciplina l'organizzazione della struttura operativa ed il funzionamento degli organi.

3. In conformità con le disposizioni della presente legge e dello statuto, l'Istituto è dotato di autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa, contabile, finanziaria e gestionale ed esercita le funzioni e i compiti ad esso attribuiti sulla base dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza ed opera secondo criteri amministrativi di efficienza, economicità ed efficacia.

4. Costituiscono patrimonio dell'Istituto gli immobili già nella disponibilità dell'I.S.O.L.A. di cui alla legge regionale 2 marzo 1957, n. 6 (Costituzione dell'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.)) e dell'Agenzia di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), se ancora nella disponibilità nella Regione, compresi anche i punti vendita, meglio conosciuti come le "botteghe di artigianato sardo", dislocati a Cagliari e Porto Cervo, che risultano strategici per le finalità dell'Istituto.

Costituiscono, inoltre, patrimonio dell'Istituto le collezioni, l'archivio, la biblioteca, i beni e i prodotti commerciali dell'ente di cui alla legge regionale n. 6 del 1957. I beni di cui al presente comma sono trasferiti all'Istituto mediante l'adozione degli atti amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

5. L'Istituto fa parte del sistema Regione di cui al comma 2 bis, dell'articolo 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine nell'Allegato 1 alla legge regionale n. 31 del 1998, alla fine sono aggiunte le seguenti righe:

"Turismo, artigianato e commercio

13 bis. Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.)".

6. All'Istituto si applica la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali.

Art. 3

Indirizzo e controllo

1. L'assessorato regionale competente in materia di artigianato esercita sull'Istituto le funzioni di indirizzo e controllo, con le modalità previste dalla presente legge, dallo statuto e dagli atti amministrativi attuativi

2. L'assessorato regionale competente in materia di artigianato e gli Assessorati competenti in materia di personale e di bilancio, ciascuno nei rispettivi ambiti, esercitano il controllo preventivo di legittimità e di merito sugli atti in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).

Art. 4

Marchio

1. Il marchio collettivo è costituito dalla dicitura "I.S.O.L.A.", di seguito denominato marchio, e dalla immagine grafica rappresentante un cavallino stilizzato, utilizzato e registrato in continuità con il dettato della legge regionale 27 aprile 1984, n. 14 (Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna) con cui è introdotto il marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna.

2. Il marchio si riferisce ad un prodotto dell'artigianato tradizionale sardo, inteso come manufatto realizzato in Sardegna, in conformità con i disciplinari, approvati dalla Giunta regionale, per ciascuna produzione.

3. Il marchio è di proprietà della Regione con sede legale a Cagliari, in Viale Trento, n. 69.

4. Le attività di verifica e controllo da effettuarsi sulle produzioni artigianali tradizionali per le quali si richieda la concessione d'uso del marchio sono svolte da una commissione di controllo, composta dalle seguenti figure specialistiche:

a) un esperto del comparto dell'artigianato tradizionale della Sardegna;

b) un esperto sugli aspetti tecnici, storici e culturali della produzione artigianale artistica della Sardegna;

c) un esperto sulla linea produttiva oggetto della concessione d'uso del marchio, individuato per ciascuna delle diverse categorie merceologiche previste dai disciplinari approvati;

d) un esperto sui sistemi di qualità e di certificazione delle produzioni artigianali.

5. La commissione di controllo è nominata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5

Funzioni

1. Sono funzioni dell'Istituto:

a) il supporto alla produzione di artigianato artistico tradizionale della Sardegna, anche mediante il coinvolgimento di artisti e professionalità di riconosciuto valore;

b) la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale, quale sapere locale ed elemento del patrimonio identitario sardo, tenendo conto della naturale evoluzione e della creatività che, nel rispetto della tradizione, apportino innovazione e qualificazione dei prodotti e favoriscano il ricambio generazionale;

c) la tenuta dell'elenco degli artigiani del settore artistico della Sardegna;

d) la gestione del marchio;

e) l'attribuzione, a seguito di certificazione effettuata sulla base di specifici disciplinari, del marchio ai prodotti dell'artigianato artistico: filigrana, ferro battuto, gioiello, coltello, intreccio, intaglio, tessitura, ceramica;

f) il supporto nella valorizzazione dei prodotti artigianali;

g) la progettazione, la realizzazione ed il coordinamento di specifici programmi di marketing e promozione, finalizzati a valorizzare i prodotti dell'artigianato artistico della Sardegna;

h) la gestione della promozione web, inclusa la gestione del portale "Sardegna Artigianato", la vetrina dell'artigianato ed ogni altro strumento web, social e network della Regione Sardegna dedicato alla promozione dell'artigianato artistico;

i) supporto agli organi istituzionalmente competenti per la lotta alla contraffazione o alla commistione dei prodotti artigianali “made in Sardegna” con altri, realizzati in altre regioni italiane o all’estero o comunque non rispettosi dei disciplinari di produzione e non marchiati;

j) la fornitura di servizi volti alla commercializzazione dei prodotti, anche attraverso processi di aggregazione dell’offerta;

k) la fornitura di servizi di assistenza tecnica e amministrativa per la nascita e la gestione di attività di artigianato artistico;

l) la gestione, diretta o indiretta, di punti vendita dedicati esclusivamente ai prodotti con marchio;

m) la partecipazione a fiere, mostre ed eventi;

n) l’acquisizione di studi e ricerche sui mercati, anche esteri, per l’individuazione di nuovi sbocchi per le produzioni dell’artigianato artistico;

o) la realizzazione di tutte le azioni che verranno delegate all’Istituto dalla Giunta regionale o dall’assessorato regionale competente in materia di artigianato.

Titolo II

Organi

Art. 6

Organi

1. Sono organi dell’Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7

Presidente

1. Il presidente è il rappresentante legale dell’Istituto ed esercita le funzioni stabilite dallo statuto e dai regolamenti attuativi. Il presidente, in particolare, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, garantisce il coordinamento e l’uniformità delle azioni dell’Istituto rispetto agli indirizzi dell’assessorato regionale competente in materia di artigianato, anche attraverso una costante azione di confronto e coordinamento con l’Assessore regionale competente in materia di artigianato o con un suo delegato.

Art. 8

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due componenti, nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato, fra coloro che abbiano maturato specifiche competenze in almeno una delle seguenti materie: marketing, produzioni artigianali artistiche, design, gestione amministrativa o finanziaria di enti pubblici. I componenti del consiglio di amministrazione non possono appartenere allo stesso genere per più dei due terzi. L'incarico ha durata triennale.

2. Ai componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, spettano i compensi previsti dalle norme regionali vigenti a favore degli amministratori degli enti strumentali, ricompresi nella tabella A, secondo gruppo, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).

Art. 9

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, nominati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato, scelti tra i professionisti iscritti all'apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). I componenti del collegio dei revisori non possono appartenere allo stesso genere per più dei due terzi.

2. L'incarico dei componenti del collegio dei revisori ha durata di tre anni, agli stessi è attribuita un'indennità di carica annua determinata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in base alla normativa vigente.

Titolo III

Organizzazione

Art. 10

Personale

1. Al personale dell'Istituto si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei

dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti. Ai sensi dell'art. 33-ter comma 1 della L.R. n. 31 del 1998 il personale dell'Istituto è inserito nel ruolo unico del comparto di contrattazione regionale di cui al comma 2, dell'articolo 58 della suddetta legge regionale.

2. La dotazione organica dell'Istituto è definita ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1988 e successive modifiche ed integrazioni, ed è approvata dalla Giunta regionale.

3. Entro un mese dall'approvazione dello statuto, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione della dotazione organica, in accordo con le amministrazioni interessate, l'Istituto attiva procedure di mobilità interna al sistema Regione ai sensi, del comma 1, dell'articolo 39, della legge regionale n. 31 del 1998, secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta regionale, in raccordo con la Direzione generale del Personale e Riforma della Regione dell'Amministrazione regionale ai sensi del comma 2, dell'art. 33-ter, della sopra richiamata legge regionale.

4. In attesa della definizione, dei criteri e delle modalità per la gestione delle procedure di mobilità, di cui al comma 1, dell'articolo 39, della legge regionale n. 31 del 1998, in fase di prima istituzione è assegnato all'Istituto un contingente minimo di personale dipendente del sistema Regione, assunto a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di servizio, a seguito di procedure di riassegnazione ai sensi del comma 3, dell'articolo 21, della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10 (Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005, n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016).

5. Possono essere inoltre attivate, ai sensi del comma 3, dell'articolo 39, della legge regionale n. 31 del 1998, intese con le amministrazioni del sistema Regione, per la temporanea assegnazione di personale, finalizzata alla realizzazione di singoli progetti.

Art. 11

Dirigenza

1. Il direttore generale è nominato ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 31 del 1998, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, ad iniziativa dell'Assessore regionale competente in materia di personale e su proposta dei competenti organi istituzionali dell'Istituto, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998. Per il conferimento delle altre funzioni dirigenziali, l'Istituto provvede in conformità alle disposizioni contenute nello stesso articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998.

2. Il direttore generale dirige e coordina il personale e le attività gestionali dell'Istituto e persegue, monitora e verifica il raggiungimento degli obiettivi strategici individuati dalla Giunta regionale e dall'assessorato regionale competente in materia di artigianato e quelli specifici indicati dal presidente e dal consiglio di amministrazione dell'Istituto. Il direttore generale, in particolare svolge le seguenti funzioni:

a) definisce le azioni amministrative dell'Istituto in conformità agli indirizzi e alle direttive impartite dal presidente e dal consiglio di amministrazione ed è responsabile della loro attuazione;

b) assegna ai dirigenti le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;

c) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale, proponendo le relative misure sanzionatorie;

d) adotta gli atti necessari funzionali alla predisposizione dei dispositivi procedurali del sistema qualità del marchio e a tal fine predispone:

1) il piano di controllo;

2) il manuale d'uso;

3) la modulistica e gli altri strumenti utili al sistema di certificazione.

I dispositivi in esame verranno adottati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato;

e) adotta gli atti necessari funzionali alla costituzione della commissione di controllo specialistica per le attività di verifica e controllo da effettuarsi sulle produzioni artigianali tradizionali per le quali si richieda la concessione d'uso del marchio;

f) avvia le procedure di concessione d'uso del marchio a sportello attraverso una fase sperimentale di almeno sei mesi per singola linea produttiva nell'ottica di assistere le imprese dell'artigianato tradizionale alla richiesta, uso e mantenimento della concessione del marchio;

g) verifica l'opportunità di intraprendere lo studio di nuovi disciplinari di produzione dell'artigianato tradizionale e/o il perfezionamento di quelli esistenti, compreso l'eventuale revisione del dispositivo di regolamentazione d'uso del marchio in essere, con successiva notifica e deposito presso l'ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

3. Alla direzione generale dell'assessorato regionale competente in materia di artigianato competono le procedure necessarie per l'accreditamento e la gestione dei segni e/o marchi dell'artigianato artistico e tradizionale presso gli organi di tutela competenti statali, dell'Unione europea e internazionali.

Art. 12

Finanziamento

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite da:

a) i finanziamenti erogati a carico del bilancio regionale;

b) i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;

c) i finanziamenti derivanti dalla compartecipazione di soggetti terzi, pubblici e privati, alle attività dell'Istituto;

d) i finanziamenti da progetti sui fondi statali ed europei;

e) altri proventi patrimoniali di gestione.

2. L'Istituto opera nel rispetto dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 13

Programma di attività e piano annuale

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato, entro tre mesi dall'insediamento del consiglio di amministrazione dell'Istituto, approva il programma di attività, in cui sono contenuti gli obiettivi da perseguire, conformi a quelli previsti in materia di artigianato dal piano regionale di sviluppo approvato dalla Giunta regionale.

2. Il programma di attività prevede:

a) gli obiettivi strategici;

b) variazioni della dotazione organica;

c) le modalità di esercizio, da parte del competente assessorato, della vigilanza sull'operato e sulla verifica dei risultati di gestione.

3. Il programma di attività stabilisce l'entità delle risorse finanziarie che sono trasferite all'Istituto, distinte per:

a) oneri di gestione;

b) spese di investimento.

4. Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato, approva il piano annuale delle attività per l'anno successivo in cui, nel rispetto degli obiettivi contenuti nel programma di attività della legislatura, di cui al comma 1, sono definite:

a) le azioni da svolgere e gli obiettivi da raggiungere;

b) le direttive generali sui criteri della gestione;

c) le strategie per il miglioramento dei risultati rispetto all'esercizio precedente;

d) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione;

e) le risorse disponibili.

Titolo IV

Norme finanziarie e finali

Art. 14

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 930.000,00 per l'anno 2025, euro 5.000.000,00 per l'anno 2026 ed euro 9.000.000,00 per gli anni successivi.

2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1, nel bilancio della Regione per gli anni 2025-2026-2027 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

missione 20 programma 3

2025 Euro 930.000,00

2026 Euro 5.000.000,00

2027 Euro 9.000.000,00

in aumento

missione programma cap. SCNI

2025 Euro 930.000,00

2026 Euro 5.000.000,00

2027 Euro 9.000.000,00

3. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sulla missione programma del bilancio regionale per gli anni 2025-2026-2027 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 15

Norma transitoria

1. Nel periodo decorrente dalla nomina degli organi fino alla conclusione delle procedure di cui agli articoli 10 e 11, l'Istituto opera in regime transitorio.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato, sentito il direttore generale della direzione generale competente in materia di artigianato, disciplina modalità e tempi di assegnazione delle funzioni sulla base della progressiva copertura della pianta organica.

3. In attesa della sua piena operatività, e comunque non oltre un anno dalla conclusione del regime transitorio di cui al comma 1, l'Istituto può avvalersi del supporto dei competenti uffici del sistema Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).